



CITTA' DI SEREGNO

Area organizzazione e servizi alla persona
Servizio gestione risorse umane

DISCIPLINA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI GARANTI

Appendice n. 10

Art. 1 – COMPOSIZIONE

1. Il Comitato dei Garanti del Comune di Seregno è un collegio perfetto costituito da tre componenti, nominati con determinazione del Segretario Generale – Direttore Generale e designati come segue:
 - a. un Presidente, esperto in diritto del lavoro e/o diritto degli Enti Locali, designato di comune accordo tra la Parte Pubblica e Sindacale;
 - b. un Rappresentante dell'Amministrazione, esterno all'Ente, scelto dalla Giunta comunale tra esperti di organizzazione e di pubblico impiego;
 - c. un Rappresentante individuato dai dirigenti tra soggetti esterni all'Ente; in caso di non pervenuta designazione da parte dei dirigenti l'individuazione è effettuata dal Direttore Generale tra esperti di diritto del lavoro.
2. Il Comitato è autonomo nell'organizzazione dei propri lavori.

Art. 2 – DURATA

1. Il Comitato dei Garanti rimane in carica tre anni e non è rinnovabile; il mandato dei componenti cessa in caso di intervenute modifiche normative dell'istituto
2. Il Comitato può essere sciolto con provvedimento della Giunta Comunale in caso di mancato ed ingiustificato rispetto dei termini assegnati e in caso di reiterate inosservanze di norme procedurali.
3. Nel caso in cui, alla data della scadenza del Comitato, sia pervenuta una richiesta di parere il Comitato resta in carica fino alla relativa pronuncia.
4. In caso di accoglimento di istanza di ricusazione, di astensione e di motivato impedimento di un componente del Comitato, si provvede alla surroga dello stesso con le medesime modalità con cui si è proceduto alla sua nomina.

Art. 3 – COMPETENZE DEL COMITATO

1. Il Comitato esprime il parere motivato e vincolante sui provvedimenti di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, entro 30 giorni dalla richiesta corredata da adeguati elementi istruttori.
2. In caso di provvedimenti di particolare complessità il termine può essere prorogato, una sola volta, di ulteriori 30 giorni.
3. Decorsi inutilmente i termini, si prescinde da tale parere.
4. Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza.

Art. 4 – ASTENSIONE DEI COMPONENTI

1. I componenti del Comitato hanno l'obbligo di astenersi dalla decisione nei casi previsti dal c.p.c. per l'astensione dei magistrati.
2. Il componente del Comitato che rilevi motivo di astensione riguardo ad un singolo caso lo comunica al Presidente entro la prima riunione sul caso stesso e per lo stesso si procede alla surroga con le medesime modalità con cui si è proceduto alla sua nomina.

Art. 5 – RICUSAZIONE DEI COMPONENTI

1. Il dirigente oggetto della questione posta in essere innanzi al Comitato può proporre la ricusazione di uno o più componenti del Comitato quando ricorra nei loro confronti uno dei casi di obbligo di astensione sopra citati ed essi non vi abbiano ottemperato.
2. In caso di ricusazione di un componente decide il Presidente del Comitato stesso.
3. In caso di ricusazione del Presidente del Comitato, sulla medesima decide il Segretario Generale – Direttore Generale.

Art. 6 – COMPENSO PER I COMPONENTI

1. Ad ogni componente è attribuito un gettone di presenza per ogni seduta, al lordo di oneri fiscali e contributivi nell'ammontare fissato dalla Giunta.
2. Il compenso è onnicomprensivo delle eventuali spese di trasferta e viaggio sostenute dai componenti.
3. Le funzioni di segreteria fanno capo al servizio gestione r.u. – area organizzazione e servizi alla persona.